

Gli interventi per fisco e società

Legge delega e D.L. Sviluppo: cosa cambia?

Tra gli argomenti trattati nel corso del II Forum Tax, organizzato dalla Scuola di formazione IPSOA in collaborazione con ANDAF, vi sono gli interventi del Governo sia in materia fiscale (imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, fiscalità finanziaria) sia in campo societario/fallimentare. L'obiettivo del Governo è, da un lato, quello di introdurre un sistema fiscale equo e semplificato, di incentivare i contribuenti ad essere compliant e collaborativi, di incrementare la produttività e di agevolare i consumi delle famiglie, dall'altro, di introdurre norme volte a garantire al Paese l'uscita dalla crisi.

di Salvatore Mattia - Segretario CTF ANDAF, Federico Vincenti - Valente Associati GEB Partners

Interventi in tema di imposte sui redditi

Con riferimento alle perdite su crediti, il D.L. n. 83/2012, cd. "D.L. Sviluppo", ha introdotto regole meno rigide per la deducibilità delle stesse. In particolare, gli "elementi certi e precisi" richiesti dall'art. 101, comma 5, TUIR, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, ricorrono, tra gli altri, quando:

- il credito è di modesta entità (vale a dire, non superiore a 5.000 euro per le imprese di rilevanti dimensioni e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese);
- è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso, o se il diritto alla riscossione è prescritto.

La nuova disposizione non prevede alcuno specifico riferimento alla decorrenza delle nuove regole. Applicando i principi generali dello Statuto del contribuente, dovrebbe trovare applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche normative, vale a dire nel 2013; tuttavia, la *ratio* del "D.L. Sviluppo" depone a favore dell'applicazione della norma a partire dal 2012.

La norma presenta alcuni dubbi applicativi, quali ad esempio:

- il momento di realizzo delle perdite su crediti (con particolare riferimento alle procedure concorsuali);
- l'applicazione della norma nel caso di distinti crediti verso il medesimo soggetto (non è chiaro se le soglie previste per considerare un credito di modesta entità si riferiscono a crediti considerati singolarmente; si pensi, ad esempio, a crediti derivanti da rapporti continuativi).

Inoltre, il "D.L. Sviluppo" ha escluso la tassazione per le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti conseguenti agli accordi di ristrutturazione del debito omologati dal tribunale e ai piani di risanamento pubblicati nel Registro delle imprese.

In tal modo, viene introdotta normativamente l'equiparazione tra il trattamento fiscale delle riduzioni dei debiti maturate in sede di concordato preventivo (e fallimentare) e quello delle riduzioni maturate in sede di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Precedentemente, gli accordi di ristrutturazione risultavano fiscalmente meno appetibili rispetto alle altre forme concordatarie.

In materia di reddito di impresa, la Legge delega fiscale prevede che, al fine di ridurre l'incertezza nella determinazione dell'imponibile, è necessario introdurre criteri chiari e coerenti con la disciplina della redazione del bilancio. Alcuni aspetti fondamentali, che riguardano la derivazione del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio civilistico, possono essere oggetto di definizione, nell'intento di semplificare e razionalizzare il sistema, evitando o precisando i disallineamenti tra le grandezze di bilancio e quelle fiscali, con riferimento all'attribuzione temporale di costi o ricavi, all'inerenza con l'attività d'impresa, alla valutazione delle poste patrimoniali e al riconoscimento delle perdite.

Inoltre, la Legge delega fiscale prevede la razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa in funzione della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese commerciali, al fine di superare l'incertezza esistente nell'ordinamento tributario italiano.

In tale contesto, uno dei temi più delicati è quello della stabile organizzazione, in quanto frequentemente l'Amministrazione finanziaria, oltre ad individuare stabili organizzazioni di soggetti esteri

operanti in Italia, qualifica una partecipata estera di una società residente in Italia come stabile organizzazione, in quanto priva di autonomia. È necessario, pertanto, procedere ad un'analisi attenta del business model, per una consapevole gestione del rischio fiscale e a garanzia di una maggiore trasparenza.

Al fine della revisione delle "regole fiscali", con lo scopo di garantire stabilità e certezza, è necessario chiarire normativamente la disciplina penal-tributaria, con particolare riferimento al tema delle sanzioni penali nei casi di abuso del diritto, e al tema del raddoppio dei termini di accertamento.

Infine, la **Legge di stabilità**, approvata il 9 ottobre 2012, al fine di introdurre un importante **elemento di equità nella revisione della tassazione sui redditi** e agevolare i consumi delle famiglie dal reddito più basso, ha introdotto, a partire dal 2013, una **riduzione di un punto percentuale** (da 23 a 22 punti e da 27 a 26) dell'**aliquota IRPEF** sui primi due scaglioni di reddito (da 0 a 15.000 euro e da 15.000 a 28.000 euro).

Tutoraggio e introduzione di sistemi di controllo e gestione del rischio fiscale

La disposizione sulla gestione del rischio fiscale nelle grandi imprese, presente nella Legge delega fiscale, deriva dalle discussioni effettuate a livello OCSE nel corso degli ultimi anni. A livello internazionale, a partire dal 2008, si cerca di incentivare la compliance da parte dei contribuenti e la cooperazione tra questi ultimi e le Amministrazioni finanziarie, anche attraverso l'introduzione di meccanismi premiali. È necessario individuare strumenti che consentano di identificare ex ante i fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva, vale a dire quei "comportamenti sostenibili che hanno conseguenze, dal punto di vista del gettito, inattese e indesiderate".

Nell'intento di migliorare il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente, secondo l'impostazione della enhanced relationship sostenuta dall'OCSE, per i soggetti di grandi dimensioni è prevista l'introduzione di sistemi aziendali di gestione e controllo del rischio fiscale. Alle imprese che attiveranno sistemi interni di controllo saranno garantiti una serie di incentivi in termini di minori adempimenti, riduzione delle sanzioni e minori accertamenti; per le imprese di minori dimensioni invece sarà rivisto ed ampliato lo strumento del tutoraggio, al fine di attuare una migliore assistenza ai contribuenti.

Novità in tema di fiscalità finanziaria

L'attività parlamentare, allo scopo di uniformare la disciplina del settore finanziario e contribuire a fornire segnali di stabilità ai mercati, nel corso dell'ultimo anno ha riguardato i profili fiscali delle transazioni e degli strumenti finanziari, anche recependo le tendenze emerse in sede europea.

Il D.L. Sviluppo ha introdotto le seguenti novità:

- assimilazione, dal punto di vista fiscale, delle obbligazioni emesse dalle cd. "società progetto" ai titoli del debito pubblico (interessi tassati in capo al sottoscrittore nella misura del 12,5% e concorso delle plusvalenze alla formazione della base imponibile per il 62,5%);
- deduzione degli interessi passivi per le società progetto senza limitazioni, anche se i tassi praticati eccedono i tassi soglia (equiparazione ai cd. "grandi emittenti");
- garanzie prestate in relazione all'emissione dei project bond soggette ad imposta di registro, ipotecaria, catastale in misura fissa.

Le suddette novità riguardano le obbligazioni emesse nei tre anni successivi al 26 giugno 2012:

- per le cambiali finanziarie emesse a partire dal 26 giugno 2012, il regime fiscale dei proventi è assimilato a quello degli interessi dei titoli dei cd. "grandi emittenti" (regime di imposizione sostitutiva ed esclusione della ritenuta);
- è prevista la deducibilità per cassa delle spese di emissione delle obbligazioni, dei titoli similari e delle cambiali finanziarie, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.

L'art. 32 del D.L. Sviluppo, rubricato "**Strumenti di finanziamento per le imprese**", ha modificato regole civilistiche e fiscali relative, appunto a strumenti di finanziamento per le imprese, come l'emissione di obbligazioni.

In particolare, le obbligazioni possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purché con scadenza iniziale uguale o superiore a 36 mesi. In relazione alla clausola di partecipazione, è previsto che la clausola si baserà sul risultato economico dell'impresa emittente (il "D.L. Sviluppo" precisa che, ai fini fiscali, la clausola di subordinazione non compromette l'assimilazione del titolo alle obbligazioni).

La novità più importante è rappresentata dalle obbligazioni partecipative con clausola di subordinazione e vincolo di distribuzione. In questo caso, vi è la clausola di subordinazione unitamente al vincolo a non distribuire capitale sociale (se non nei limiti dei dividendi sull'utile d'esercizio).

Interventi in materia di imposta sul valore aggiunto

Uno dei principali interventi, in tema di imposta sul valore aggiunto, riguarda l'**imponibilità IVA nel settore edile**. Con tale intervento, il Governo si pone l'obiettivo di sostenere e rilanciare il settore edile, fortemente colpito dalla crisi.

La normativa in vigore impedisce alle imprese di costruzione di portare a compensazione l'IVA pagata per la realizzazione di un'opera, nel caso in cui questa sia venduta o locata dopo il termine di cinque anni. In tale situazione, l'IVA rimane quindi a carico degli imprenditori edili. Il D.L. Sviluppo abolisce il limite temporale dei cinque anni, prevedendo che le cessioni o locazioni di nuove abitazioni effettuate direttamente dai costruttori siano sempre assoggettate ad IVA, consentendo così alle imprese di avvalersi della compensazione.

Inoltre, il D.L. Sviluppo prevede che le imprese con un giro d'affari sino a due milioni di euro (nella normativa previgente, la soglia è di 200.000 euro) possono pagare l'IVA una volta incassata la fattura. La suddetta misura riguarda la maggior parte delle imprese italiane, a garanzia di una maggiore liquidità.

La Legge delega fiscale prevede che il Governo è delegato ad introdurre norme per il recepimento della direttiva n. 2006/112/CE, secondo un principio di razionalizzazione, ai fini della semplificazione dei sistemi speciali e l'attuazione del regime del gruppo IVA. Tuttavia, è necessario anche tener conto del recepimento della direttiva n. 2010/45/CE e della necessità di garantire al contribuente un sistema di "sicurezza fiscale".

Si rilevano ulteriori novità IVA anche in campo internazionale. In particolare, la Commissione europea ha previsto:

- un meccanismo di reazione rapida per i casi di frode dell'IVA, al fine di contrastare la frode e l'evasione fiscale;
- una piattaforma di dialogo detta "Forum dell'UE sull'IVA" (istituito dalla Commissione UE, con decisione del 3 luglio, pubblicata nella G.U.U.E. del 6 luglio 2012) a cui prendono parte le autorità fiscali e i rappresentanti delle imprese. Il forum creerà le condizioni per l'ordinato funzionamento dell'attuale sistema dell'IVA allo scopo di rafforzare l'adempimento spontaneo.

Novità nel diritto fallimentare

Le misure previste dal D.L. Sviluppo introducono nel nostro Paese la facoltà - già presente negli ordinamenti di altre economie avanzate, come ad esempio negli Stati Uniti - di accedere immediatamente alle protezioni previste dalla legge fallimentare presentando domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente tutta la documentazione finora richiesta. L'obiettivo è quello di promuovere l'emersione anticipata della crisi.

Il D.L. Sviluppo ha introdotto specifiche novità con riferimento a:

Piano di risanamento:

- il professionista attestatore, designato dal debitore, deve essere indipendente, essere iscritto nel Registro revisori legali, appartenere alle categorie previste dall'art. 28, R.D. n. 267/1942 (avvocato, commercialista, studio professionale, società tra professionisti), e deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (non più la ragionevolezza del piano);
- è prevista la responsabilità penale del professionista che espone informazioni false o omette dati e notizie rilevanti.

Concordato preventivo:

- novità documentali (il ricorso al Tribunale deve essere accompagnato da un piano contenente la descrizione delle modalità e i tempi di adempimento della proposta);
- è prevista la possibilità per l'imprenditore di presentare la domanda di concordato e successivamente la proposta, il piano e la documentazione necessaria entro un termine fissato dal giudice, compreso tra sessanta e centoventi giorni;
- è prevista la possibilità per il debitore di compiere, nel periodo compreso tra la data di deposito del ricorso e la data di ammissione alla procedura, non solo atti di ordinaria amministrazione, ma anche

previa autorizzazione del Tribunale, atti urgenti di straordinaria amministrazione, con la previsione di pre-deducibilità di eventuali crediti sorti in tale periodo;

- viene introdotto il "concordato con continuità aziendale" (piano concordatario che prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, o la cessione/il conferimento dell'azienda: in tal caso, è necessario indicare i costi e i ricavi attesi dall'attività, fornire la relazione del professionista sulla veridicità dei dati e la fattibilità del piano).

Accordo per la ristrutturazione dei debiti:

- il debitore deve assicurare la "integrale" (nella disciplina previgente, "regolare") pagamento dei creditori estranei all'accordo nel rispetto di determinati termini. Dalla data di pubblicazione dell'accordo e per i sessanta giorni successivi, i creditori, per titolo e causa anteriore a tale data, non solo, come già previsto, sono inibiti dall'esercizio di azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore ma non possono neanche acquisire titoli di prelazione se non concordati;

- è prevista la possibilità per il debitore che abbia depositato una proposta di accordo di ristrutturazione, di presentare domanda di concordato preventivo nei termini fissati dal tribunale: in tal caso, si mantengono gli "effetti protettivi" del patrimonio del debitore già prodottisi.

Copyright © - Riproduzione riservata